



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

MARCO ROSSETTI	Presidente
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere Rel.
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Assicurazione contro i danni - Prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. - Mala gestio dell'assicuratore - Autonomia del diritto al risarcimento del danno - Inconfigurabilità
--

Ud. 18.6.2026 AC

Cron.

R.G.N. 13534/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 13534/2023 R.G. proposto da:

██ **s.r.l.**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████
e ██████████ come da procura in calce al ricorso, domiciliata
all'indirizzo PEC dei propri difensori

- ricorrente -

contro

██ **s.p.a.**, in persona del procuratore speciale ██████████
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ come da procura in calce al
controricorso, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore

- controricorrente -



e contro

██████████ s.p.a.

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna recante il n. 1069/2023 e pubblicata in data 13.5.2023;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 18.6.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 325/2011, passata in giudicato, accolse la domanda di risarcimento proposta da ██████████ e ██████████ quali genitori esercenti la potestà sulla minore ██████████ per i danni conseguenti a *malpractice* sanitaria in occasione del parto di quest'ultima, condannando la ██████████ s.r.l. (di seguito, anche solo "██████████" o "██████████" nonché il medico dott. ██████████ al relativo pagamento, oltre spese legali, nonché la terza chiamata, ██████████ s.p.a. (ora ██████████ s.p.a.), assicuratrice della responsabilità del medico, a tenere indenne quest'ultimo. ██████████ s.p.a., dopo avere pagato per intero il dovuto, pari ad € 380.688.00, agì in regresso, chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo per € 190.344,38 nei confronti della ██████████ condannata in solido con il medico, nel giudizio *a quo*, e ritenuta responsabile dei danni accertati nella misura del 50%.



██████ ██████ ██████ propose opposizione avverso detto decreto, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Vibo Valentia, e contestando nel merito la domanda monitoria; chiese comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicuratrice, ██████ ██████████ s.p.a., che costituendosi eccepì la prescrizione della domanda nei suoi confronti, ex art. 2952 c.c.

L'opponente ██████ ██████ ██████ contestò la fondatezza della eccezione di prescrizione, e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in via subordinata propose domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale nei confronti della chiamata.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 6.12.2021, rigettò l'opposizione, dichiarando anche prescritta l'azione di manleva della ██████████ nei confronti della Compagnia terza chiamata.

Contro la suddetta decisione la ██████████ propose gravame, cui resistettero con separate comparse ██████████ ██████████ s.p.a., nonché ██████████ ██████████ s.p.a. Con sentenza del 13.5.2023, la Corte d'appello di Bologna rigettò il gravame, osservando che la decisione del Tribunale di Vibo Valentia aveva chiaramente accertato la responsabilità dei danni per il 50% ciascuno a carico della ██████████ e del medico e che la condanna della ██████████ (oggi ██████████) era chiaramente da intendere a titolo di manleva della sola quota del dott. ██████████ che non era configurabile nessuna omessa pronuncia circa la domanda dell'opponente per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale di ██████████ atteso che la declaratoria di prescrizione ex art. 2952 c.c. aveva portata assorbente su detta domanda; che tale pronuncia era



comunque corretta, posto che nella specie il diritto alla manleva poteva essere fatto valere fin da quando i [REDACTED] n.q. avevano lamentato la *malpractice*, sicché non era necessario attendere che l'assicuratrice del medico condannato in solido esercitasse il regresso; che nessuna responsabilità per lite temeraria era configurabile in capo a [REDACTED] stante l'infondatezza dell'appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., sulla scorta di quattro formali motivi, cui resiste con controricorso [REDACTED] s.p.a.; [REDACTED] s.p.a. è rimasta intimata. Le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo si lamenta la *“Violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218, 1223, 2934 e 2952 c.c. - Autonomia del diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale rispetto alla prescrizione dell’obbligazione principale. Il provvedimento impugnato ha affermato che ‘se la obbligazione è estinta, non vi è spazio per la contestazione di inadempimento’, tuttavia l’estinzione per prescrizione dell’obbligazione principale non rileva ai fini dell’accertamento del danno derivante dall’inadempimento di quella obbligazione, essendo richiesta solo l’esistenza e non l’attualità dell’obbligazione. Il diritto al risarcimento del danno conserva la propria autonomia rispetto al diritto originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19204 del 21/09/2011), ed è considerato autonomo anche rispetto al diritto di ottenere l’adempimento o la risoluzione del contratto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32126 del 10/12/2019). In definitiva: la prescrizione*



dell'obbligazione principale non estende i suoi effetti all'obbligo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di quell'obbligazione".

1.2.1 – Il motivo è inammissibile per almeno due ragioni.

1.2.2 – L'odierna ricorrente non ha contestato la statuizione della Corte territoriale per cui il diritto alla manleva da parte del proprio assicuratore è da ritenere prescritto, ai sensi dell'art. 2952 c.c., sicché la relativa decisione costituisce cosa giudicata.

Conseguentemente, non può discutersi – come pretenderebbe [REDACTED] – di un inadempimento contrattuale che trova fondamento nella violazione di un diritto caduto in prescrizione, ciò che costituisce un vero e proprio *nonsense* sul piano giuridico. La tesi della ricorrente, dunque (e a tacer d'ogni altra considerazione), non tiene conto della preclusione derivante dal giudicato sull'estinzione della principale obbligazione dell'assicuratore (plasticamente, la Corte territoriale ha affermato: *"se l'obbligazione è estinta, non vi è spazio per la contestazione di un inadempimento"*) ed è con esso incompatibile, donde l'inammissibilità della censura.

È poi appena il caso di precisare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità invocata dalla ricorrente a supporto dell'ardita tesi qui perorata è stata evidentemente malintesa da [REDACTED] quando non pure richiamata "alla cieca" (è il caso, a mero titolo di esempio, di Cass. n. 32136/2019, resa in tema di esecuzione forzata e su questioni che non investono per nulla l'inadempimento contrattuale).

1.2.3 – Inoltre, anche ad ammettere che la domanda avanzata in subordine da [REDACTED] solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (e non



già con note scritte di udienza dell'8.6.2020 - all. 7 al ricorso - come invece afferma la società ricorrente in premessa, punto 9) sia effettivamente diversa da quella proposta in via principale con l'opposizione a d.i. (ma si veda, sul punto, quanto correttamente osservato da [REDACTED] in controricorso, p. 8, punto IV.2.1), non v'è dubbio che la stessa [REDACTED] chiese originariamente di essere soltanto manlevata dalla sua assicuratrice; pertanto, la supposta domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale – proposta, lo si ripete, nel prosieguo del giudizio - era da considerare domanda nuova e, dunque inammissibile, perché avanzata solo con la memoria (v. Cass. n. 3806/2016; Cass. n. 16807/2018; Cass. n. 22865/2019; quanto alla posizione del creditore opposto, v. Cass., Sez. Un., n. 26727/2024) e peraltro non dipendente dalle difese della Compagnia chiamata in causa.

2.1 – Con il secondo motivo si lamenta la *“Violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218, 2935 e 2952 c.c. - Dies a quo della prescrizione del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Sostiene il provvedimento che non ‘può ritenersi posticipata, come sostiene la [REDACTED] la decorrenza del termine di prescrizione’ del diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. È vero invece che, ancorché l’inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall’effetto dannoso, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento, evento che può essere successivo (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18995 del 12/12/2003 e Sez. 3, Sentenza n. 26020 del 05/12/2011)”*.



2.2 – Con il terzo motivo si denuncia la *“Violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218, 2935 e 2952 c.c. - Decorrenza della prescrizione dalla percepibilità e conoscibilità del danno. Assume la sentenza d’appello che ‘il diritto alla manleva poteva essere fatto valere da quando i signori [REDACTED] avevano lamentato la malpractice, e non era certo necessario attendere che la assicurazione del medico condannato in solido esercitasse il regresso’. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dalla ‘data del fatto’, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili, per cui quand’anche si ammettesse che l’inadempimento risalga al 2012, anno in cui fu richiesto il pagamento, vista la condotta omissiva dell’assicurazione, il danno è divenuto percepibile solo con la notifica alla [REDACTED] del decreto ingiuntivo emesso contro di essa”*.

2.3 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta la *“Violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218, 2946 e 2952 c.c. – Applicazione del termine decennale di prescrizione al diritto di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. La sentenza impugnata ha erroneamente applicato o del tutto disapplicato la disciplina sulla prescrizione del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, infatti a tale diritto si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di una obbligazione derivante dalla legge, e non quello biennale di cui all’art. 2952 c.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 35043 del 17/11/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n.*



1575 del 24/01/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22978 del 11/11/2015): per tale motivo non poteva essere prescritto al momento della sua domanda in giudizio".

2.4 – Il secondo, il terzo e il quarto motivo restano conseguentemente assorbiti: dalla non configurabilità di un diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell'assicuratore, ove il diritto all'indennizzo sia prescritto, e comunque dall'inammissibilità della relativa domanda, discende *de plano* la superfluità di ogni ulteriore questione al riguardo, agitata con i suddetti mezzi, il cui esame, quindi, non necessita affrontare.

3.1 – In definitiva, il primo motivo è inammissibile, mentre i restanti sono assorbiti. Il ricorso è dunque complessivamente rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla va disposto nei rapporti con [REDACTED] che non ha svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 7.655,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a



titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] e

[REDACTED] [REDACTED]

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 18.6.2026.

Il Presidente

Marco Rossetti

